



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2013, proposto da:

- Giava S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Micaela Chiesa, Mario Lavatelli e Vincenzo Latorraca ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Via dei Piatti n. 11;

*contro*

- il Comune di Figino Serenza, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Oliva ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Cesare Balbo n. 4;

*nei confronti di*

- Provincia di Como, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

- delle deliberazioni consiliari n. 30 del 13 novembre 2012 e n. 31 del 14 novembre 2012 di approvazione definitiva del P.G.T. di Figino Serenza, pubblicate sul B.U.R.L. n. 10 del 6 marzo 2013, nella parte in cui hanno classificato la proprietà di Giava S.r.l. in A.A.S. (Ambito Agricolo di Interesse Strategico), interessato da attività extra-agricole temporanee autorizzate da Enti sovraordinati, e non invece in A.T.E. (Ambito di Trasformazione di Espansione);

- della precedente deliberazione consiliare n. 12 dell'8 giugno 2012 di adozione del medesimo P.G.T.;

- nonché, per quanto di ragione, della V.A.S., e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

- e per la condanna del Comune di Figino Serenza ai sensi dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto per l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Figino Serenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all'udienza pubblica del 30 novembre 2017, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

**FATTO**

Con ricorso notificato in data 3 maggio 2013 e depositato il 31 maggio successivo, la ricorrente ha impugnato le deliberazioni consiliari n. 30 del 13 novembre 2012 e n. 31 del 14 novembre 2012 di approvazione definitiva del P.G.T. di Figino Serenza, nella parte in cui hanno classificato l'area di sua proprietà in A.A.S. (Ambito Agricolo di Interesse

Strategico), interessato da attività extra-agricole temporanee autorizzate da Enti sovraordinati, e non invece in A.T.E. (Ambito di Trasformazione di Espansione); è stato altresì chiesto il risarcimento del danno.

La società ricorrente è proprietaria di alcuni immobili situati nel Comune di Figino Serenza e identificati al fg. 5, mapp. 957 e 958, in cui opera la società F.lli Paggi S.r.l., che svolge attività di commercio di materiale, macchinari ed attrezzature per l'edilizia, l'agricoltura e l'industria, nonché di recupero e messa in riserva di inerti. L'area era classificata dal previgente P.R.U.G. in ambito E3, ossia zona agricola inedificabile (secondo la ricorrente la zona sarebbe stata E4). Tuttavia, gli immobili interessati avrebbero perso le caratteristiche di zona agricola, consolidando la loro destinazione produttiva, sia per l'intervenuta edificazione e destinazione in atto all'attività produttiva-commerciale, sia per la completa urbanizzazione. Difatti, la Provincia, nel P.T.C.P., ha individuato l'area nella Tavola Rete Ecologica del Sistema Paesistico Ambientale come area urbanizzata esistente e prevista dal P.R.G. vigente; inoltre la stessa Provincia di Como ha autorizzato, in relazione alla predetta area, la società F.lli Paggi S.r.l. ad eseguire operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e l'ha iscritta all'Albo provinciale delle ditte che effettuano operazioni di recupero dal 20 marzo 2009 fino al 20 marzo 2014. Sulla scorta di quanto evidenziato in precedenza, la ricorrente ha formulato delle osservazioni all'adottando P.G.T. che sono state accolte nella parte in cui si indirizzavano al riconoscimento della destinazione extra-agricola degli edifici interessati da provvedimenti di condono edilizio, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 51, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005 e dell'art. 8.5, comma 3, delle norme del Piano delle Regole, mentre sono state respinte relativamente all'inserimento dell'area in A.T.E. (Ambito di Trasformazione di Espansione), in quanto la proposta risultava in contrasto con gli obiettivi del P.G.T. in materia ambientale e di assetto urbanistico.

Assumendo l'illegittimità della predetta determinazione pianificatoria, la ricorrente ha proposto ricorso, eccependo la violazione di varie disposizioni di legge e l'eccesso di potere sotto differenti profili.

Si è costituito in giudizio il Comune di Figino Serenza che, dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e difetto di interesse, ne ha chiesto il rigetto nel merito.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documenti a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare la difesa della ricorrente ha altresì controdedotto alle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla difesa comunale.

Alla pubblica udienza del 30 novembre 2017, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. La società ricorrente contesta gli atti pianificatori comunali che non hanno riconosciuto per l'area di sua proprietà la destinazione produttiva-commerciale, vista anche l'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti svolta dalla società F.lli Paggi, quale affittuaria del compendio.
  - 2.1. Va segnalato tuttavia, che in data 30 luglio 2013, la Conferenza di servizi convocata dalla Provincia di Como ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152 del 2006, ha espresso parere favorevole al rilascio, in favore di F.lli Paggi S.r.l., dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi, e tale impianto risulta attualmente gestito dalla suddetta società (all. 11 al ricorso). In sede di discussione orale, la difesa della ricorrente ha confermato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, la cui validità scade nell'anno 2024.

Come evidenziato da tutti i difensori nelle loro memorie, le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, quale Ente sovraordinato, hanno effetto di variante automatica o di deroga dello strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 7 aprile 2017, n. 813), cui segue la necessità di

presa d'atto da parte degli Enti competenti attraverso la conformazione dei relativi strumenti urbanistici (cfr. parere dell'Avvocatura provinciale in ordine all'approvazione del progetto quale a variante ex lege del P.T.C.P.; all. 11 al ricorso). Quindi appare evidente che, con il rilascio dell'autorizzazione provinciale alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi, il Comune dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico in virtù delle previsioni di cui al citato art. 208, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006.

2.2. Ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito della controversia.

3. Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa non è fondata, atteso che l'attività di gestione dell'impianto di smaltimento non è stata mai interrotta ed è stata poi autorizzata nella sua prosecuzione fino al 2024.

4. In relazione all'epilogo della controversia le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe; respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Antonio De Vita**

**IL PRESIDENTE**  
**Mario Mosconi**

IL SEGRETARIO